



COMUNE DI SCILLA

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

ORIGINALE
 COPIA

DELIBERAZIONE N. 59 DEL 15/04/2024

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DI

GIUNTA COMUNALE CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI, CONSULENZE E COLLABORAZIONI AD ESPERTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE.
-----------------	---

L'anno duemilaventiquattro addì 15 (quindici) del mese di aprile alle ore 12.20, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Commissione Straordinaria nelle seguenti persone:

NOME E COGNOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
Antonia Maria Grazia Surace	Commissario	X	
Antonella Regio	Commissario		X
Carla Fragomeni	Commissario	X	

PRESENTI: 2 - ASSENTI: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a) del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 il Segretario Generale dott.ssa Amelia Pagano Mariano

Il Presidente della Commissione straordinaria, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione, sono stati acquisiti i prescritti pareri, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267, riportati in calce, come di seguito discriminati:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA**, ha espresso parere **FAVOREVOLE**

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione di pari oggetto, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile dell'Area Amministrativa in ordine alla correttezza amministrativa e alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18 agosto 2000, modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi,

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il D.L.vo n. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi,

DELIBERA

- 1) **Di far propria** la proposta di deliberazione, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) **di approvare** l'allegato Regolamento per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione composto di n. 31 articoli;
- 3) **di trasmettere** copia del presente atto alle Organizzazioni Sindacali per informazione;
- 4) **di trasmettere** il presente atto ai Responsabili dei servizi;
- 5) **di dare atto** che qualsiasi altra precedente disposizione regolamentare relativa all'argomento di cui in oggetto è da ritenersi abrogata;
- 6) **di allegare** al presente atto il parere di cui all'art. 49 del D.L.vo n. 267/2000;
- 7) **di disporre** che copia della presente deliberazione venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.L.vo n. 33/2013;

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza, con ulteriore e separata votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente risultato:

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.L.vo n. 267/2000.



COMUNE DI SCILLA

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

n.q. di Responsabile dell'Area Amministrativa

Premesso:

- che l'art. 3, comma 55, della legge n. 244 del 24/12/2007, come da ultimo sostituito dall'art. 46, comma 2, del D.L. 25.06.2008, n. 112, prevede che gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione, studio, ricerca o consulenze con soggetti estranei all'Amministrazione solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42 del D.L.vo n. 267/2000;
- che l'art. 3, comma 56, della legge n. 244/07, citata, come da ultimo sostituito dall'art. 46, comma 3, del D.L. 25.06.2008, n. 112, prevede che con apposito Regolamento devono essere definiti i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni e che la spesa annua per tali incarichi viene fissata nel bilancio preventivo;
- che l'art. 110, comma 6, del D.L.vo n. 267/2000 prevede che per obiettivi determinati e con convezioni a termine il regolamento degli uffici e servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità;
- che l'art. 7 comma 6, del D.L.vo n. 165/2001 come da ultimo sostituito dall'art. 46, comma 1, del D.L. 25.06.2008, n. 112, tra l'altro, prevede determinati presupposti in presenza dei quali le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, prescindendo da tale requisito in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;

Visti, inoltre, gli artt. 3, comma 18, 57 e 76 legge 244/07; art. 7 comma 6 ultimo periodo, 6 bis e 6 ter, del D.L.vo n. 165/2001;

Tenuto conto delle interpretazioni fornite dalla Corte dei Conti e dal Dipartimento della Funzione Pubblica;

Ricordato:

- che i contratti di collaborazione sono contratti di lavoro autonomo conferiti a persone fisiche il cui contenuto è riconducibile al contratto di prestazione d'opera, cioè al contratto avente per oggetto il compimento, a titolo oneroso, di un'opera o di un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente o al contratto di prestazione d'opera intellettuale, cioè al contratto svolto da coloro che esercitano attività professionali rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente, per il cui esercizio è prevista l'iscrizione in albi od elenchi;
- che i citati contratti di collaborazione possono essere occasionali o coordinati e continuativi;

- che i contratti di collaborazione occasionale generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività circoscritta e tendenzialmente non ripetitiva, ancorché prolungata nel tempo, e sono finalizzati a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'ente. Si articolano secondo le seguenti tipologie:
 - incarichi di studio intendendosi con ciò, secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 338/1994, incarichi che si concludono sempre con la consegna di una relazione scritta finale, nella quale si illustrano i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
 - incarichi di ricerca i quali presuppongono una preventiva definizione del programma da parte dell'Amministrazione che ne fissa ambiti e limiti e a cui poi segue la ricerca da parte dell'incaricato esterno;
 - le consulenze che si sostanziano nella richiesta di un parere, possono riguardare, così come da pronunce della magistratura contabile, in base alle previsioni normative vigenti:
 - ✓ studi e soluzioni di questioni inerenti all'attività dell'amministrazione committente;
 - ✓ prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi;
 - ✓ consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell'amministrazione;
 - ✓ studi per l'elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi;
- che i contratti di collaborazione coordinata e continuativa si identificano in prestazioni d'opera rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera rese con continuità e sotto il coordinamento del committente ma senza vincolo di subordinazione; non comportano obbligo di osservanza di orario di lavoro, né inserimento nella struttura organizzativa del committente e possono essere svolti anche nella sede del committente;

Rilevato che indicativamente, l'esigenza di procedere all'affidamento di incarichi di collaborazione può profilarsi in relazione a diversi elementi:

- necessità di conseguire la realizzazione di obiettivi particolarmente vasti;
- necessità di compiere attività di studio o verifiche di fattibilità relative a procedure complesse e caratterizzate da una forte connotazione specialistica;
- impossibilità di utilizzare il personale disponibile in forza all'ente, da valutare caso per caso soprattutto con riferimento ai profili professionali non presenti nella dotazione organica e alle attrezzature;
- constatazione della impossibilità di compiere attività e realizzare progetti specifici non altrimenti realizzabili attraverso il ricorso a risorse umane interne se non con un documentato e riscontrabile effetto negativo per l'ente;

Dato atto che gli incarichi esterni possono essere conferiti in presenza dei seguenti presupposti:

- rispondenza dell'incarico alle competenze dell'amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati in coerenza con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione medesima;
- impossibilità oggettiva, preliminarmente accertata, di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno;
- temporaneità e alta qualificazione della prestazione;
- determinazione preventiva dei contenuti, dei criteri per lo svolgimento dell'incarico con riferimento alla durata, luogo, oggetto e compenso;
- proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita dall'amministrazione;

Visto il parere favorevole rimesso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile dell'Area Amministrativa in ordine alla correttezza amministrativa e alla regolarità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18 agosto 2000, modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visti:

- il D.L.vo n. 267/2000;
- il D.L.vo. n. 165/2001;

- lo Statuto comunale;
Ritenuto di provvedere in merito;

PROPONE

- 1) **di approvare** l'allegato Regolamento per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione composto di n. 31 articoli;
- 2) **di trasmettere** copia del presente atto alle Organizzazioni Sindacali per informazione;
- 3) **di trasmettere** il presente atto ai Responsabili dei servizi;
- 4) **di dare atto** che qualsiasi altra precedente disposizione regolamentare relativa all'argomento di cui in oggetto è da ritenersi abrogata;
- 5) **di allegare** al presente atto il parere di cui all'art. 49 del D.L.vo n. 267/2000;
- 6) **di disporre** che copia della presente deliberazione venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.L.vo n. 33/2013;
- 7) **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.L.vo n. 267/2000.



Il Segretario Generale
n.q. di Responsabile dell'Area Amministrativa
dott.ssa Amelia Pagano Mariano



COMUNE DI SCILLA

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI, CONSULENZE E COLLABORAZIONI AD ESPERTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE.

Per quanto di competenza il sottoscritto funzionario, sulla proposta in oggetto, esprime:
PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica ed attesta la regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Scilla, li 12/04/2024



IL SEGRETARIO GENERALE
n.q. qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa
dott.ssa Amelia Pagano Mariano



COMUNE DI SCILLA

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI,
CONSULENZE E COLLABORAZIONI AD ESPERTI ESTERNI
ALL'AMMINISTRAZIONE**

**Approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria (assunta con i poteri del C.C.) n. 59 del
15/04/2024**

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 Oggetto, ambito applicativo ed esclusioni
- Art. 2 Presupposti di conferimento dell'incarico
- Art. 3 Requisiti soggettivi degli incaricati
- Art. 4 Programma annuale per l'affidamento degli incarichi e determinazione del tetto di spesa

TITOLO II – TIPOLOGIA DI INCARICHI

- Art. 5 Tipologia degli incarichi
- Art. 6 Criteri e modalità di conferimento

TITOLO III – TIPOLOGIE CONTRATTUALI

CAPO I – COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

- Art. 7 Collaborazioni coordinate e continuative
- Art. 8 Limiti e divieti
- Art. 9 Criteri e modalità di conferimento
- Art. 10 Svolgimento delle prestazioni professionali
- Art. 11 Sospensione dell'incarico

CAPO II – INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

- Art. 12 Incarichi di lavoro autonomo occasionale
- Art. 13 Criteri e modalità di conferimento
- Art. 14 Personale dipendente
- Art. 15 Limiti e obblighi

CAPO III – CONTRATTI D'OPERA PROFESSIONALE

- Art. 16 Incarichi di lavoro autonomo professionale
- Art. 17 Criteri e modalità di conferimento

TITOLO IV – DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 18 Ambito applicativo
- Art. 19 Individuazione dei contraenti mediante procedura di selezione
- Art. 20 Conferimento di incarichi in via diretta
- Art. 21 Durata dell'incarico
- Art. 22 Compenso
- Art. 23 Pagamenti
- Art. 24 Principio della prestazione personale
- Art. 25 Stipulazione del contratto
- Art. 26 Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico
- Art. 27 Criteri di recesso
- Art. 28 Parere del Revisore dei conti
- Art. 29 Pubblicità dell'affidamento degli incarichi

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 30 Norma transitoria
- Art. 31 Incarichi finanziati da altre amministrazioni o enti esterni

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto, ambito applicativo ed esclusioni

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all'Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 7, commi 6, 6 bis, 6 ter e 6 quater, del D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 e dall'art. 110, comma 6, del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, fatto salvo quanto previsto dalle norme che disciplinano attività specialistiche.

2. Rientrano in tale disciplina gli incarichi conferiti a persone fisiche in base a contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, secondo le disposizioni di cui al libro V, titolo III, capi I e II, artt. 2222 e 2238 del Codice Civile.

3. Il presente Regolamento disciplina altresì le modalità di conferimento di incarichi individuali a propri dipendenti.

4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento:

- a) gli incarichi conferiti ai sensi del Codice dei contratti pubblici;
- b) gli incarichi relativi ai componenti degli Organismi di controllo interno e di valutazione, nonché gli incarichi relativi ai componenti le commissioni di gara e di concorso;
- c) le prestazioni professionali relative ad incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
- d) gli incarichi, conferiti nell'ambito di procedimenti giurisdizionali, relativi alla rappresentanza in giudizio, al patrocinio dell'Amministrazione e alla consulenza tecnica di parte;
- e) gli incarichi di docenza e formazione;
- f) gli incarichi disciplinati dal Regolamento di affidamento dei servizi in economia;
- g) gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 90 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 267.

Art. 2 - Presupposti di conferimento dell'incarico

1. Per esigenze cui non possono far fronte con il personale in servizio, i Funzionari dell'E.Q., con proprio provvedimento, possono conferire incarichi individuali ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione;
- b) occorre preliminarmente accertare in concreto l'inesistenza all'interno dell'Ente, della figura professionale idonea allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico oppure, pur sussistendo tale figura, accertare l'impossibilità della stessa a garantire la prestazione nei tempi richiesti;
- c) nella determinazione con cui viene conferito l'incarico, il Funzionario dell'E.Q. deve dimostrare che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui alle lettere a) e b);
- d) la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata;
- e) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

2. Incarichi di consulenza in materia informatica possono essere conferiti solo in casi eccezionali adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici.

3. L'affidamento di incarichi esterni senza il rispetto delle previsioni di cui al presente Regolamento costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale nei confronti del Funzionario committente.

4. Agli incaricati esterni non possono essere affidati, per nessun motivo, compiti di gestione e di rappresentanza dell'Ente, né essere ascritte agli stessi, neppure di fatto, le attribuzioni tipiche dei Funzionari dell'Ente.

Art. 3 - Requisiti soggettivi degli incaricati

1. Gli incarichi di cui al presente Regolamento possono essere affidati solo ad esperti dotati di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, intendendosi come tale quella conseguita con un diploma di laurea in base all'ordinamento previgente al D.M. n. 509/1999 oppure laurea specialistica o magistrale.

2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.L.vo 10 settembre 2003, n. 276.

3. Deve comunque sempre essere accertata la maturata esperienza nel settore oggetto dell'incarico.

Art. 4 - Programma annuale per l'affidamento degli incarichi e determinazione del tetto di spesa

1. I contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, possono essere stipulati solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel Programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Il limite massimo di spesa annua per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma è fissato nel bilancio preventivo.

3. Il Piano Esecutivo di Gestione determina il budget da attribuire ai singoli Funzionari.

TITOLO II - TIPOLOGIA DI INCARICHI

Art. 5 - Tipologia degli incarichi

1. Gli incarichi oggetto del presente Regolamento si articolano secondo le seguenti tipologie:

a) incarichi di studio: consistono in un'attività di studio, indagine, esame ed analisi su uno specifico oggetto o problema, con la finalità di produrre un risultato che diverrà di proprietà dell'Ente e che sarà da questo utilizzato per i propri fini istituzionali. Caratteristica di questo tipo di incarico è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;

b) incarichi di ricerca: consistono in un'attività di approfondimento su un determinato argomento, da concludersi con l'indicazione dei risultati conseguiti e delle soluzioni utili. Presuppongono la preventiva definizione di un programma da parte dell'Amministrazione;

c) incarichi di consulenza: consistono nell'acquisizione di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio o consulti su specifiche questioni proposte dall'Ente, idonei ad orientare l'azione dei propri organi;

d) altre collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale, per la realizzazione di specifici programmi, progetti, obiettivi o fasi di essi.

Art. 6 - Criteri e modalità di conferimento

1. Il conferimento degli incarichi di studio, ricerca o consulenza avviene secondo le disposizioni di cui al Titolo IV - (Disposizioni comuni) del presente Regolamento.

TITOLO III - TIPOLOGIE CONTRATTUALI CAPO I COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

Art. 7 - Collaborazioni coordinate e continuative

1. Attraverso la collaborazione coordinata e continuativa il collaboratore si obbliga a compiere personalmente un'opera od una prestazione professionale, senza vincolo di subordinazione e nel quadro di un rapporto unitario e continuativo, senza impiego di mezzi organizzati, dietro compenso prestabilito, impegnandosi a conseguire un risultato connesso alle proprie personali capacità lavorative.

2. La collaborazione coordinata e continuativa non può essere resa da soggetti che, in quanto iscritti ad un Albo Professionale, esercitano abitualmente quale professione l'attività oggetto dell'incarico.

3. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il Dirigente che ha stipulato i contratti.

4. Qualora l'incarico abbia dissimulato un rapporto di lavoro dipendente, il Funzionario committente ne risponde anche in sede civile, nell'ambito della tutela risarcitoria prevista dall'ordinamento nei limiti di cui all'art. 2126 del Codice Civile. In tal caso, ai sensi di legge, rimane comunque esclusa l'automatica costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato in luogo di rapporti di collaborazione coordinata e

continuativa, anche qualora questi ultimi dovessero risultare instaurati in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Art. 8 - Limiti e divieti

1. I Funzionari non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a dipendenti del Comune di Scilla in costanza di rapporto di lavoro.
2. Il soggetto esterno, non dipendente di una Pubblica Amministrazione, al quale sia stato conferito dalle strutture dell'Ente un incarico di collaborazione coordinata e continuativa, potrà svolgere altre forme di collaborazione che non siano incompatibili con quella prestata, a meno che nel disciplinare d'incarico sia prevista una clausola di esclusività.

Art. 9 - Criteri e modalità di conferimento

1. Il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa avviene secondo le disposizioni di cui al Titolo IV - (Disposizioni comuni) del presente Regolamento
2. E' obbligo del Funzionario committente, una volta attivato il rapporto di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, provvedere sotto la propria personale responsabilità alle comunicazioni ed agli adempimenti di cui all'art. 9 bis, comma 2, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, recante disposizioni in materia di collocamento, secondo i termini e le modalità ivi prescritti.

Art. 10 - Svolgimento delle prestazioni professionali

1. Le prestazioni del collaboratore vengono svolte senza vincolo di subordinazione e senza vincolo di orario, fatte salve diverse pattuizioni tra le parti. Esse sono comunque assoggettate ad un vincolo funzionale della prestazione, che deve quindi essere resa in sintonia con gli obiettivi definiti dall'Amministrazione.
2. Se l'attività del collaboratore viene esercitata presso le strutture dell'Ente, permane in capo al Funzionario che ha conferito l'incarico l'obbligo e la responsabilità diretta di adottare modalità di svolgimento ed utilizzo della prestazione professionale, nell'ambito della struttura stessa, atte ad assicurare il rispetto della natura non subordinata del rapporto.

Art. 11 - Sospensione dell'incarico

1. Le parti disciplinano nel contratto gli impegni assunti. Possono altresì disciplinare le modalità di sospensione dell'incarico nei casi di malattia, infortunio, maternità ed altri gravi motivi che impediscano all'incaricato di poter operare.
2. La mancanza di pattuizioni, previsioni o clausole nel contratto, relative ai casi di sospensione di cui al presente articolo, deve intendersi come espresso rinvio e richiamo delle parti alle norme vigenti in materia, in quanto applicabili al rapporto.

CAPO II - INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

Art. 12 - Incarichi di lavoro autonomo occasionale

1. Con incarico di lavoro autonomo occasionale deve intendersi quello con il quale l'incaricato si obbliga a compiere un'opera o un servizio, con lavoro proprio e caratterizzato come segue:
 - a) l'assenza del coordinamento con l'attività della struttura committente;
 - b) l'assenza di continuità nella resa della prestazione;
 - c) il carattere episodico e non ripetitivo dell'attività, tale da renderlo di fatto occasionale, ovvero circoscritto in un lasso temporale limitato e breve;
 - d) la completa autonomia del professionista circa il tempo ed il modo della prestazione;
 - e) l'esecuzione istantanea od episodica della prestazione.
2. La prestazione di lavoro autonomo occasionale non può essere abituale, né può essere resa da soggetti che, in quanto iscritti ad un Albo Professionale, esercitano abitualmente quale professione l'attività oggetto dell'incarico.
3. Gli incarichi di cui al presente articolo non possono avere un valore superiore ad Euro 5.000 ed una durata complessiva superiore a trenta giorni, anche non continuativi, nell'anno solare.
4. Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale non sono in alcun modo prorogabili.

Art. 13 - Criteri e modalità di conferimento

1. Il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo occasionale a soggetti esterni all'Ente avviene secondo le disposizioni di cui al Titolo IV - (Disposizioni comuni) del presente Regolamento.
2. E' obbligo del Funzionario committente, una volta attivato il rapporto di lavoro autonomo occasionale, provvedere sotto la propria personale responsabilità alle comunicazioni ed agli adempimenti di cui all'art. 9 bis, comma 2, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, recante disposizioni in materia di collocamento, secondo i termini e le modalità ivi prescritti.

Art. 14 - Personale dipendente

1. Possono essere affidati a dipendenti dell'Ente, in possesso di idonea professionalità, incarichi per lo svolgimento di attività non comprese nei doveri d'ufficio ed estranei alle mansioni contrattualmente dovute.
2. In tal caso il Funzionario può invitare i dipendenti a partecipare, unitamente ai candidati esterni, alle procedure di cui all'art. 19.
3. Se ricorrono ragioni di opportunità e convenienza, è possibile affidare l'incarico in via diretta ai dipendenti dell'Ente se ricorrono i presupposti di cui all'art. 20, unitamente alle seguenti concorrenti condizioni:
 - a) peculiarità dell'attività oggetto dell'incarico per la quale esista una connessione con elementi di forte professionalizzazione rinvenibili esclusivamente in determinati dipendenti dell'Ente ed acquisiti dagli stessi in virtù di esperienze condotte nell'Amministrazione, od esternamente alla stessa, anche nell'ambito di specifici e differenziati percorsi formativi; di valorizzazione o di sviluppo professionale;
 - b) necessità di rapportare lo sviluppo dell'attività oggetto dell'incarico ad un dipendente con adeguata conoscenza dell'assetto organizzativo e procedurale dell'Ente, tale da assicurare un elevato livello di omogeneità ed unitarietà;
 - c) stretta correlazione tra l'attività sviluppata con l'incarico e le attività proprie dell'area o del settore di appartenenza, nonché significativa convenienza economica derivante dal conferimento dell'incarico e dallo sviluppo dell'attività da esso definita, ovvero sussistenza, comunque, di un interesse per l'Amministrazione, tale da non poter essere assicurato da un soggetto esterno.
4. E' altresì possibile conferire l'incarico in via diretta ai dipendenti dell'Ente qualora si ritenga che l'esperimento di procedura comparativa o di selezione non possa assicurare all'Ente il seguente vantaggio economico:
 - a) una riduzione di almeno il trenta per cento del compenso del professionista, in base alle tariffe professionali applicabili o, in caso di loro inapplicabilità, alle tariffe più consone alla natura dell'incarico svolto;
 - b) limitatamente agli incarichi di consulente tecnico di parte, una riduzione in misura non inferiore al venti per cento dei medesimi emolumenti previsti in sede giudiziale per i consulenti tecnici d'ufficio, fatti salvi i rimborsi spese dovuti.

Art. 15 - Limiti e obblighi

1. Gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 14 a personale dipendente dell'Ente devono avere carattere temporaneo e occasionale.
2. In nessun caso è possibile conferire al personale dipendente incarichi inerenti ad attività e funzioni comprese nei compiti e doveri d'ufficio. Tale divieto non opera in presenza di incarichi espressamente previsti o disciplinati da disposizioni legislative od altre fonti normative. Il Funzionario committente, fermo restando quanto disposto dal comma 1, è tenuto a verificare preventivamente:
 - a) la compatibilità, con particolare riferimento alla dimensione temporale ed ai contenuti, tra l'attività resa dal dipendente nell'ambito dei compiti e dei doveri d'ufficio e quella resa in forza dell'incarico conferitogli dall'Amministrazione, in correlazione con eventuali altre attività dallo stesso svolte sulla base di incarichi ad esso assegnati da altri soggetti pubblici o privati, nonché l'assenza di un eventuale conflitto di interessi;
 - b) che l'attività oggetto dell'incarico possa essere svolta al di fuori dell'orario d'ufficio e, comunque, al di fuori del complesso di prestazioni rese all'Ente in virtù del rapporto di pubblico impiego.
3. L'affidamento dell'incarico al dipendente ai sensi dell'art. 14 è disposto con provvedimento del Funzionario committente solamente dopo l'acquisizione di formale assenso o nullaosta rilasciati dall'Ufficio personale.

4. Qualora si intenda procedere all'affidamento in via diretta di un incarico a dipendente che presta servizio in struttura presidiata da altro Funzionario, il Funzionario committente acquisisce preventivamente il parere del Funzionario della struttura di riferimento.

5. Costituiscono obblighi del dipendente incaricato ai sensi dell'art. 14:

a) svolgere l'attività al di fuori dell'orario di servizio e, comunque, al di fuori del complesso di prestazioni rese all'Ente in virtù del rapporto di pubblico impiego;

b) rendere pienamente compatibile lo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico con quella resa in forza del rapporto di pubblico impiego e con quelle eventualmente rese a favore di altri soggetti pubblici o privati in ragione di altri incarichi assegnatigli;

c) non utilizzare i risultati dell'attività oggetto dell'incarico professionale conferito dall'amministrazione per fini personali od in relazione ad altri incarichi esterni;

d) non utilizzare mezzi e strumenti dell'Ente, a meno che non siano dichiarati necessari dal Funzionario committente per lo svolgimento dell'incarico.

6. Il Funzionario committente adotta, comunque, ogni misura utile a verificare lo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico conferito, affinché la stessa avvenga nel rispetto degli obblighi previsti dal disciplinare, dal contratto o dall'atto di impegno, nonché delle prescrizioni del presente Regolamento, per le parti non incompatibili.

CAPO III - CONTRATTI D'OPERA PROFESSIONALE

Art. 16 - Incarichi di lavoro autonomo professionale

1. Per incarico di lavoro autonomo professionale si intende quello con il quale l'incaricato si obbliga a compiere un'opera o un servizio, rientrante nella professione esercitata abitualmente, con lavoro proprio, senza vincolo di subordinazione.

2. Costituiscono elementi caratterizzanti il lavoro autonomo professionale:

a) l'esercizio abituale dell'attività oggetto dell'incarico;

b) titolarità di partita IVA, con obbligo di fatturazione;

c) completa autonomia del professionista circa il tempo ed il modo della prestazione

TITOLO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 18 - Ambito applicativo

1. Le disposizioni comuni del presente Titolo trovano applicazione per tutte le tipologie di incarico, indipendentemente dalla forma contrattuale.

Art. 19 - Individuazione dei contraenti mediante procedura di selezione

1. Per l'individuazione del soggetto cui affidare l'incarico, il Funzionario responsabile del Settore interessato approva con determinazione dirigenziale apposito avviso di selezione, contenente le seguenti informazioni:

a) l'oggetto della collaborazione;

b) i requisiti richiesti (ad esempio: titoli di studio, specializzazioni, esperienze professionali, ecc.); c) i termini e le modalità per la presentazione della domanda, anche mediante l'utilizzo delle forme di comunicazione telematica;

d) criteri di valutazione e modalità di svolgimento della procedura per l'assegnazione dell'incarico, da effettuare mediante comparazione dei curricula formativi e professionali e, ove ritenuto necessario, successivo colloquio;

e) la specifica che l'incarico verrà conferito anche in presenza di un solo candidato, se ritenuto idoneo;

f) la durata del contratto;

g) il compenso lordo complessivo previsto.

2. L'avviso deve essere pubblicato per almeno 15 giorni sul sito Internet dell'Ente. Possono essere previste ulteriori forme di pubblicità, in relazione alla tipologia dell'incarico da conferire.

3. La scelta del professionista cui affidare l'incarico è effettuata dal Funzionario committente, che provvederà a redigere verbale, contenente il resoconto delle operazioni comparative espletate ed i relativi criteri applicati.

4. Qualora la comparazione sia ritenuta di particolare complessità, il Funzionario può nominare apposita commissione da lui presieduta e composta, di norma, da tre membri, dipendenti dell'Ente di qualifica dirigenziale o appartenenti alla categoria D. Anche in questo caso deve essere redatto verbale, in conformità a quanto disposto al comma 3.

5. Le risultanze della selezione sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Amministrazione.

6. Dette risultanze potranno essere utilizzate, entro un periodo massimo di trentasei mesi, per il conferimento di incarichi rispondenti ai medesimi requisiti fissati nell'avviso di selezione.

7. Qualora la procedura comparativa non abbia prodotto esito, potrà essere indetta una nuova procedura comparativa prevedendo un più ampio periodo di pubblicazione e/o ampliando i requisiti di partecipazione.

8. Per la ricerca e l'individuazione nominativa dei soggetti cui conferire incarichi, le strutture dell'Ente possono formare una o più liste di accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali ed esperienza minima da esse stabiliti, eventualmente suddivisi per tipologie di settori di attività. Per la predisposizione e l'aggiornamento delle liste, la struttura interessata pubblicizza, con periodicità annuale, un apposito avviso pubblico indicando i requisiti professionali che debbono possedere i soggetti interessati. Possono essere altresì utilizzate liste di esperti esterni formate da altre pubbliche amministrazioni.

Art. 20 - Conferimento di incarichi in via diretta

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 19, le strutture dell'Ente possono conferire incarichi esterni in via diretta, senza l'esperimento di procedure comparative, nei seguenti casi:

a) qualora a seguito dell'avviso non sia pervenuta nessuna candidatura oppure quelle pervenute siano giudicate inidonee;

b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità, conoscenze, competenze od esperienze del professionista, od a sue particolari interpretazioni od elaborazioni, per cui risulta evidente che uno solo può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto;

b) in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e motivati, non determinati da comportamenti del Funzionario di riferimento, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici, che richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentono l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione;

c) in caso di collaborazioni meramente occasionali, caratterizzate da un rapporto "*intuitu personae*" che si esauriscono in una sola azione o prestazione, e che comportano, per loro natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni, seminari, commissioni, singole docenze, traduzione di pubblicazioni e simili.

Art. 21 - Durata dell'incarico

1. L'incarico deve essere conferito per il tempo strettamente necessario al raggiungimento degli obiettivi o alla realizzazione del progetto oggetto dell'incarico e comunque nel limite massimo di trentasei mesi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 32.

2. La durata dell'incarico deve sempre essere precisata nel provvedimento di conferimento dell'incarico e nel contratto.

3. La proroga dell'incarico conferito è ammessa esclusivamente per completare l'attività avviata e solo nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita nel termine prestabilito per cause non imputabili all'incaricato, fermo restando quanto previsto dall'art. 12, comma 4. Resta fermo in ogni caso il compenso già pattuito.

4. La proroga non potrà comunque avere una durata superiore a quella dell'incarico originario.

5. Non è consentito il rinnovo dello stesso incarico nei confronti del medesimo soggetto.

Art. 22 - Compenso

1. Le strutture dell'Ente determinano preventivamente il compenso da corrispondere al collaboratore.

2. Il compenso è stabilito con riguardo alla professionalità del soggetto affidatario, all'impegno richiesto, alla complessità della prestazione e alla sua durata.

3. La determinazione del corrispettivo spettante all'incaricato è effettuata avendo riguardo alle tariffe professionali di riferimento, stabilite dagli Ordini professionali in relazione alla tipologia di prestazione più afferente alla natura dell'incarico.

4. Qualora risulti impossibile ricondurre il tipo di prestazione da affidare ad una tariffa professionale di riferimento, è facoltà del committente stabilire il corrispettivo, assumendo quale parametro di riferimento il controvalore di ore-lavoro che, normalmente e mediamente, sarebbero ritenute necessarie qualora il conseguimento dei risultati richiesti dall'incarico fosse affidato a personale dipendente, individuato sulla base della categoria di inquadramento o della qualifica professionale ritenuta più aderente, o che si avvicini maggiormente ai contenuti ed alle peculiarità dell'incarico stesso.

Art. 23 - Pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi pattuiti rimane comunque subordinato all'effettiva realizzazione della prestazione oggetto dell'incarico.

Art. 24 - Principio della prestazione personale

1. L'incaricato dovrà svolgere personalmente la prestazione oggetto del contratto e non potrà avvalersi di altri collaboratori.

Art. 25 - Stipulazione del contratto

1. I Funzionari formalizzano l'incarico conferito in un contratto, nel quale sono specificati, secondo il caso e la tipologia contrattuale utilizzata, gli obblighi per l'incaricato. Prima della stipula del contratto il Funzionario contraente verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

2. Il contratto contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata dell'oggetto dell'incarico, della durata, del compenso, delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni da eseguire.

3. Nel caso in cui il professionista individuato operi presso uno studio associato, nel contratto dovrà essere evidenziato che il rapporto fiduciario e di lavoro interverrà esclusivamente tra l'Amministrazione ed il professionista prescelto.

4. La stipulazione del contratto può avvenire solamente ad acquisita esecutività del provvedimento dirigenziale autorizzativo, esecutività che, ai sensi della vigente normativa, interviene dopo l'apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria da parte del Funzionario dell'E.Q. Area Finanziaria.

5. Il conferimento dell'incarico comporta il rispetto delle regole per il trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE n. 679/2016 nonché delle direttive interne di Ente.

Art. 26 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Funzionario committente verifica il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo.

2. Egli verifica anche il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati dello stesso. A tale buon esito rimane subordinata la liquidazione del compenso.

Art. 27 - Criteri di recesso

1. I casi e le modalità di recesso ed i relativi termini di preavviso sono, di norma, definite dalle parti in sede di stipulazione del contratto.

2. In mancanza si fa espresso riferimento alle disposizioni civilistiche.

Art. 28 - Parere del Revisore dei conti

1. Tutti i provvedimenti che comportano assegnazione di incarichi esterni sono sottoposti al Revisore dei Conti da parte del Funzionario competente in materia di risorse finanziarie.

Art. 29 - Pubblicità dell'affidamento degli incarichi

1. Il Funzionario stipulante trasmette alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti tutti i provvedimenti di assegnazione di incarichi di ammontare superiore ai 5.000 euro, unitamente ai relativi contratti.
2. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente Regolamento sono inviati all'Ufficio personale che ne cura la pubblicazione sul sito web del Comune, ai sensi dell'art. 15 del D.L.vo n. 33/2013, indicando il soggetto cui è stato conferito l'incarico, la ragione dell'incarico, il compenso pattuito, il curriculum vitae nonché l'indicazione nominativa del Funzionario committente.
3. Gli incarichi conferiti sono altresì trasmessi tempestivamente, per via telematica, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, a cura dell'Ufficio personale.
4. I provvedimenti che conferiscono incarichi esterni di qualunque tipologia contrattuale, sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune per un periodo di quindici giorni consecutivi.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 30 - Norma transitoria

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano agli incarichi conferiti successivamente alla data di esecutività ed entrata in vigore dello stesso.
2. Gli incarichi già in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono confermati fino alla data di scadenza disposta dai relativi provvedimenti autorizzatori, dai rispettivi contratti, disciplinari od atti di impegno, ovvero fino alla cessazione, per qualsiasi causa, dell'incarico o del rapporto stesso.
3. Fermo restando il divieto di ricorrere ad incarichi di natura occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 5, comma 1, lett. b, n. 3, del D.L.vo n. 75/2017, con cui è stato modificato l'art. 7, comma 6, del D.L.vo n. 165/2001, le disposizioni in materia trovano applicazione esclusivamente per la disciplina dei contratti in esecuzione e per eventuali eccezioni previste da normative speciali.

Art. 31 - Incarichi finanziati da altre amministrazioni o enti esterni

1. Per l'attuazione di progetti su base pluriennale, finanziati o cofinanziati da altre pubbliche amministrazioni o da altri enti esterni, gli eventuali incarichi da conferire a soggetti esterni possono essere disposti in deroga ai vincoli temporali disposti dal presente Regolamento.
2. Nei casi di cui al comma 1, il provvedimento di conferimento deve comunque attestare sia le modalità di finanziamento o cofinanziamento, sia la sussistenza di un progetto pluriennale, esplicitandone i contenuti e gli obiettivi da realizzare.
3. Prescindendo dalla tipologia contrattuale utilizzata per il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo, permangono in capo al Funzionario committente sia l'obbligo di puntuale attuazione delle prescrizioni di cui all'art. 10, sia le responsabilità previste, secondo il caso, dall'art. 2, comma 2, e dall'art. 7, comma 4.



DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N° 59 DEL 15 APRILE 2024

Con i poteri della GIUNTA COMUNALE
 CONSIGLIO COMUNALE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
F.TO Dott.ssa Antonia Maria Grazia Surace
F.TO Dott.ssa Carla Fragomeni

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO dott.ssa Amelia Pagano Mariano

PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità tecnica
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità contabile
IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

F.TO dott.ssa Amelia Pagano Mariano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'Albo on line ai sensi della legge n°69 del 18.06.2009 art.32 del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.lvo n°267/2000)

Scilla, _____ 2024

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.TO Giovanna Nasone

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile dall'organo deliberante

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO dott.ssa Amelia Pagano Mariano

- La presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Scilla, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di illegittimità, ai sensi dell'art 124 del D.Lgs n°267/2000, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art 134 dello stesso D.Lgs n°267/2000.
Scilla, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO dott.ssa Amelia Pagano Mariano

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Amelia Pagano Mariano

Scilla, _____